

ATHENAEUM

Studi di Letteratura e Storia dell'Antichità
pubblicati sotto gli auspici dell'Università di Pavia



VOLUME CENTOTTESIMO

II

2020

Estratto

Recensioni e notizie di pubblicazioni



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

COMO - NEW PRESS EDIZIONI - 2020

ATHENAEUM

Studi Periodici di Letteratura e Storia dell'Antichità

DIRETTORI

GIANCARLO MAZZOLI (onorario) - DARIO MANTOVANI (responsabile)

COMITATO EDITORIALE

FEDERICO CONDELLO - † JEAN-LOUIS FERRARY - FABIO GASTI
STEPHEN HARRISON - LUIGI PELLECCHI - CHRISTOPH PIEPER
ELISA ROMANO - JOHN SCHEID - FRANCESCA SCHIRONI
CHRISTOPHER SMITH - DANIELLE VAN MAL-MAEDER

COMITATO REDAZIONALE

ALESSIA BONADEO - ALBERTO CANOBBIO - MARCO FRESSURA
DONATELLA ZORODDU (coordinatrice)

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Michael von Albrecht (Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg)

Mireille Armisen-Marchetti
(Université de Toulouse II - Jean
Jaurès)

Francisco Beltrán Lloris
(Universidad de Zaragoza)

Francis Cairns
(Florida State University)

Carmen Codoñer Merino
(Universidad de Salamanca)

Michael H. Crawford
(University College London)

Jean-Michel David (Université Paris I
Panthéon-Sorbonne)

Werner Eck (Universität Köln)

Michael Erler (Julius-Maximilians-
Universität Würzburg)

Alessandro Garcea
(Université Paris IV Sorbonne)

Pierre Gros (Université de Provence
Aix-Marseille 1 / Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres,
Paris)

Jeffrey Henderson (Boston University)

Michel Humbert (Université Paris II
Panthéon-Assas)

Wolfgang Kaiser (Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg)

Eckard Lefèvre (Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg)

Matthew Leigh
(St Anne's College, Oxford)

Carlos Lévy
(Université Paris IV Sorbonne)

Clelia Mora (Università di Pavia)

Jan Opsomer
(Katholieke Universiteit Leuven)

Ignacio Rodríguez Alfageme
(Universidad Complutense de
Madrid)

Alan H. Sommerstein
(University of Nottingham)

Theo van den Hout
(University of Chicago)

Juan Pablo Vita (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas,
Madrid)

Gregor Vogt-Spira
(Philipps-Universität Marburg)

INDICE DEL VOLUME

D. MANTOVANI, <i>Jean-Louis Ferrary</i>	»	II
---	---	----

Articoli

H. RODRÍGUEZ SOMOLINOS, <i>Odysseus, the Blood and the Sword</i> (Od. 11.81-83). <i>Spatial Relationships and the Alleged Use of the Locative ἐπι without Contact</i>	»	341
L. CAPPELLETTI, <i>Sacerdozi eponimi di Sicilia: il caso siracusano</i> [Eponymous Priesthoods of Sicily: the Syracusan Case]	»	357
G. SQUILLACE, <i>Considerazioni sull'identità di Cefisodoro</i> (FGrHist 112 = BNJ 112): <i>retore ateniese o storico tebano?</i> [Notes on Kephisodoros' Identity (FGrHist 112 = BNJ 112): Athenian Rhetorician or Theban Historian?]	»	375
L. BALLESTEROS PASTOR, <i>Quien da primero, da dos veces. Intrigas dinásticas en el ascenso al poder de Mitrídates Eupátor</i> [He Who Strikes First, Strikes Twice. Dynastic Intrigues in Mithridates Eupator's Accession to Power]	»	390
D. MARTÍNEZ CHICO - A. GONZÁLEZ GARCÍA, <i>Tessera con epigrafe M●ACI MAX y su posible identificación</i> [Tessera with Epigraph M●ACI MAX and Its Possible Identification]	»	408
W. HÜBNER, <i>Die übergriffige Jungfrau. Die Sternbilder Leo und Virgo in Ovids Ars amatoria</i> [The Encroaching Virgin. The Neighbouring Signs of Leo and Virgo in Ovid's Ars amatoria]	»	426
P. COSTA, <i>Le scene di tumulto negli Atti degli apostoli. Comparazioni euristiche con opere letterarie coeve</i> [The Mob Scenes in the Acts of the Apostles. Heuristic Comparisons with Contemporary Literature]	»	437
A. SANSONE, <i>Epigrafi dimenticate e inedite dal circondario di Tricarico (MT)</i> [New and Forgotten Epigraphs from the Territory of Tricarico (MT)]	»	476
A.C. SISUL, <i>La superación del sentido traumático de la mors immatura en el centón cristiano De Verbi Incarnatione</i> [Overcoming the Trauma of mors immatura in the Christian Cento De Verbi Incarnatione]	»	507
A. MOTTA, <i>Viaggi educativi e migrazioni culturali. 'Geo-storia' delle scuole platoniche nella tarda antichità</i> [Educational Travels and Cultural Migrations. A 'Geo-History' of Platonic Schools in Late Antiquity]	»	519
M. ARVENI, <i>Solisque scholis iussit esse contentum palatinis et protectorum cum Scutariis et Gentilibus. Ricerche sui reparti d'élite dell'esercito romano tardoantico</i> [Solisque scholis iussit esse contentum palatinis et protectorum cum Scutariis et Gentilibus. Research on the Elite Units of the Roman Army of Late Antiquity]	»	540

Note e discussioni

M. SETTECASE, <i>Quaestiones Plutarcae. Nota testuale ad adv. Col. 1115C</i> [Quaestiones Plutarcae. A Textual Note on adv. Col. 1115C]	»	553
F. ARCARIA, <i>Edoardo Volterra ed i senatus consulta</i> [Edoardo Volterra and the senatus consulta]	»	555
N.A. HIGHCOCK - B. YOLAÇAN - L. D'ALFONSO, <i>Archaeological Excavations at Niğde-Kınık Höyük. Campaigns 2018-2019</i>	»	568

Recensioni

C. ADDEY, <i>Divination and Theurgy in Neoplatonism Oracles of the Gods</i> (M. Abbate)	»	581
L. ARESI, <i>Nel giardino di Pomona. Le Metamorfosi di Ovidio e l'invenzione di una mitologia in terra d'Italia</i> (L. Galasso)	»	585
J. BRISCOE (ed.): <i>Titi Livi Ab urbe condita, Tomus III. Libri XXI-XXV</i> (F. Feraco)	»	588
L. CARRARA (ed.), <i>L'indovino Poliido. Eschilo, Le cretesi. Sofocle, Manteis. Euripide, Poliido</i> (M. Di Stefano)	»	591
G.A. CECCONI - A. RAGGI - E. SALOMONE GAGGERO (ed.), <i>Epigrafia e società dell'Etruria romana</i> (E. Bianchi)	»	594

F. CENERINI - I.G. MASTROROSA (a c. di), <i>Donne, istituzioni e società fra tardo antico e alto medioevo</i> (F. Cannas)	»	597
F. DE ANGELIS, <i>Archaic and Classical Greek Sicily. A Social and Economic History</i> (F. Muscolino)	»	602
V. FROMENTIN - E. BERTRAND - M. COLTELLONI-TRANNOY - M. MOLIN - G. URSO (ouvrage édité par), <i>Cassius Dion: nouvelles lectures</i> (A. Valvo)	»	607
F. GASTI (a c. di): Blossio Emilio Draconzio, <i>Medea</i> (A.M. Wasył)	»	609
F. GIANNOTTI, <i>Sperare meliora. Il terzo libro delle Epistulae di Sidonio Apollinare</i> (L. Furbetta)	»	614
M.E. GORRINI, <i>Eroi salutari dell'Attica. Per un'archeologia dei cosiddetti culti eroici salutari della regione</i> (F. Muscolino)	»	618
M. HAAKE - A.-C. HARDERS (Hg.), <i>Politische Kultur und Soziale Struktur der Römischen Republik. Bilanzen und Perspektiven</i> (A. Ganter)	»	622
A. LA ROCCA - F. OPPEDISANO, <i>Il senato romano nell'Italia ostrogota</i> (P. Garbarino)	»	626
C. LE FEUVRE, "Ὅμηρος ὁσπρωστος. Réinterprétations de termes homériques en grec archaïque et classique" (A. Taddei)	»	640
P. MARTÍNEZ ASTORINO, <i>La apoteosis en las Metamorfosis de Ovidio. Diseño estructural, mitologización y 'lectura' en la representación de apoteosis y sus contextos</i> (S. Casali)	»	645
F.-H. MASSA-PAIRAULT - C. POUZADOUX (sous la dir. de), <i>Géants et Gigantomachies entre Orient et Occident</i> (V. Gigante Lanzara)	»	650
J. OPSOMER - G. ROSKAM - F.B. TITCHENER (eds.), <i>A Versatile Gentleman. Consistency in Plutarch's Writing. Studies Offered to Luc Van der Stockt on the Occasion of His Retirement</i> (F. Ferrari)	»	654
I.E. RAMELLI, <i>Social Justice and the Legitimacy of Slavery. The Role of Philosophical Ascetism from Ancient Judaism to Late Antiquity</i> (Ü. Roth)	»	657
K. ROSEN, <i>Attila. Der Schrecken der Welt. Eine Biographie</i> (S. Rendina)	»	661
H. SENG - L.G. SOARES SANTOPRETE - CH. TOMMASI (Hg.), <i>Formen und Nebenformen des Platonismus in der Spätantike</i> (F. Ferrari)	»	663
M. TAUFER (ed.), <i>Studi sulla commedia attica</i> (A.M. Belardinelli)	»	669
C.V. TUFANO, <i>Lingue tecniche e retorica dei generi letterari nelle Eclogae di G. Pontano</i> (H. Casanova-Robin)	»	675

Notizie di Pubblicazioni

L. BATTEZZATO (ed.): Euripides, <i>Hecuba</i> (I. Managlia)	»	679
I. VON BREDOW, <i>Kontaktzone Vorderer Orient und Ägypten. Orte, Situationen und Bedingungen für primäre griechisch-orientalische Kontakte vom 10. bis zum 6. Jahrhundert v. Chr.</i> (M. De Pietri)	»	680
M.T. SCHETTINO - C. URLACHER-BECHT (sous la dir. de), <i>Ipse dixit. L'autorité intellectuelle des Anciens: affirmation, appropriations, détournements</i> (A. Marcone)	»	683
S. SCHOTTENIUS CULLHED - M. MALM (eds.), <i>Reading Late Antiquity</i> (A. Marcone)	»	684
Pubblicazioni ricevute	»	687
Elenco dei collaboratori dell'annata 2020	»	689
Elenco dei revisori che hanno valutato gli articoli proposti ad «Athenaeum» nel periodo 2018-2020	»	691
Indice generale	»	694
Elenco delle pubblicazioni periodiche ricevute in cambio di «Athenaeum» e donate alla Biblioteca di Studi Umanistici dell'Università di Pavia	»	697

ADOLFO LA ROCCA - FABRIZIO OPPEDISANO, *Il senato romano nell'Italia ostrogota*, Roma, «L'Erma» di Bretschneider 2016, pp. 218.

1. Il libro qui recensito è nato nell'ambito dell'ampio progetto di traduzione e commento delle *Variae* di Cassiodoro, opera promossa in modo encomiabile dall'Istituto Italiano per la Storia Antica, sotto la direzione di Andrea Giardina, Giovanni Alberto Cecconi e Ignazio Tantillo¹. Ai due Autori² era stato, infatti, affidato il compito di tradurre e commentare alcuni documenti

¹ A. Giardina - G.A. Cecconi - I. Tantillo (ed.): Cassiodoro, *Variae*, Roma 2014-2020.

² A p. 9 si precisa che Adolfo La Rocca ha scritto l'«Introduzione» e i capitoli I, 1; da II a V; VII e che

cassiodorei direttamente attinenti alle modalità di ingresso in senato; nello svolgere questo compito – come precisano nella prefazione del libro (p. 9) – essi si sono resi conto che il contenuto di tali documenti non era stato preso in dovuta considerazione negli studi sul senato tardoantico. Di qui è sorta l'idea di approfondire il tema e di «sviluppare in modo più ampio i dati ricavati dalle lettere di Cassiodoro, per giungere a una sintesi che potesse offrire un quadro complessivo del senato romano in età ostrogota» (ivi). Preciso subito che la monografia è sostanzialmente dedicata alla materia della composizione del senato e della procedura di ammissione allo stesso in età gotica, anche in relazione al ruolo sociale della classe senatoria e dei suoi componenti, mentre sono toccati solo in maniera indiretta e *per indicem* argomenti quali le residue funzioni dell'organo e i suoi rapporti politici e istituzionali con il governo regio in altre materie. Nell'ambito suddetto, gli Autori giungono a conclusioni originali, che gettano nuova luce sull'istituzione senatoria, non solo riguardo al periodo prescelto, ma anche in riferimento alla sua storia in tutta l'età tardoantica.

2. Dopo l'introduzione (pp. 11-21), ove sono sinteticamente esposte le principali tesi ricostruttive avanzate dagli studiosi ed è motivata la necessità di procedere a una rivisitazione di tali tesi per mezzo di una indagine analitica delle lettere di Cassiodoro, gli Autori dedicano il primo capitolo a illustrare l'ordine senatorio a Costantinopoli (pp. 23-62). La scelta non solo è condivisibile, ma è necessaria – a mio giudizio – sul piano del metodo, perché occorre tentare di individuare le differenze, non secondarie, tra il senato di Roma e quello di Costantinopoli, che sembrano presenti sin dalla fondazione del senato orientale e che paiono accentuarsi nel corso del tempo, anche in dipendenza della instaurazione in Italia del regno ostrogoto. In sintesi, nel corso del IV e del V secolo si assiste, in un primo momento, alla forte tendenza dei curiali a voler accedere all'ordine senatorio, con conseguente indebolimento delle curie. In Oriente, peraltro, questa tendenza è favorita anche dal fatto che l'istituzione di un secondo senato a Costantinopoli, da parte di Costanzo II, è attuata 'promuovendo' senatori i curiali più autorevoli e prestigiosi delle città orientali. Gli imperatori reagiscono all'indebolimento delle curie, vincolando i curiali che hanno raggiunto il clarissimato ai *munera* locali, in aggiunta a quelli senatorii³, e proibendo loro di acquisire cariche o titoli di rango illustre⁴. Il cumulo dei *munera* locali e di quelli senatorii (sia fiscali, sia relativi alla dispendiosa assunzione delle residue cariche magistratuali, in particolare la pretura) non era agevolmente sostenibile per molti clarissimi e spettabili. Gli imperatori intervengono perciò con provvedimenti che esentano dalla pretura sia i senatori vincolati agli oneri curiali⁵, sia, più in generale, tutti i clarissimi e spettabili residenti in provincia⁶. In buona sostanza ciò significa che tali senatori divengono sempre più estranei al senato, con la conseguenza che soltanto i senatori illustri sono ritenuti davvero necessari allo svolgimento dei lavori dell'organo, tanto che

Fabrizio Oppedisano ha scritto i capitoli I, 2-3 e VI; le conclusioni sono comuni. Peraltro, gli stessi Autori sottolineano «la coerenza interna dell'opera» (p. 9), sicché nella recensione ho preferito considerare l'opera stessa come prodotto unitario, così come si presenta anche formalmente, e ho perciò sempre fatto generico riferimento agli «Autori», senza distinzioni di sorta.

³ CTh. 12.1.111 del 386 e 12.1.122 del 390, entrambe orientali, misure ribadite ed estese agli spettabili da CTh. 12.1.187 del 436; cf. pp. 24-27.

⁴ Nov. Theod. 15.2.2-3, del 444; cf. pp. 27-28.

⁵ Nov. Theod. 15.1 del 439.

⁶ CI. 12.2.1 del 450; CI. 1.39.2 del 450.

una costituzione (C. 12.1.15, databile tra il 426 e il 442, di cui però non è noto il luogo di emanazione), consente a tutti i clarissimi e spettabili di vivere in provincia senza richiedere l'autorizzazione imperatoria, il *commeatus* (pp. 31-32).

Diversamente dall'opinione più diffusa in dottrina, gli Autori non ritengono, però, che questa misura segni l'estromissione definitiva di clarissimi e spettabili dal senato; si assisterebbe sì «a una più generale e profonda polarizzazione tra senatori residenti a Costantinopoli e senatori provinciali», ma questa polarizzazione o stratificazione dei senatori non si tradurrebbe ancora in una «precisa linea di frattura»: formalmente anche i non illustri farebbero ancora parte dell'ordine senatorio, continuando «a fregiarsi del prestigioso titolo di senatore» (p. 32). A conclusioni non dissimili – e perciò innovative – gli Autori giungono in riferimento allo status di senatore nel sesto secolo (pp. 32-48). Attraverso una approfondita analisi delle, pur non numerose, fonti giustiniane in materia⁷, gli Autori ribadiscono che anche in età giustiniana il titolo senatorio non era limitato ai soli illustri, ma era, in linea di principio, esteso anche ai clarissimi e agli spettabili, fermo restando che solo gli illustri avevano il diritto di partecipare attivamente alle sedute del senato, vale a dire di *sententiam dicere*. Questa prerogativa, però, avrebbe accentuato ulteriormente il divario tra i concetti di senatore *illustris* e di clarissimo e spettabile e avrebbe avuto come conseguenza quello di introdurre un regime giuridico differenziato tra questi ultimi e gli *illustres*, contribuendo «al logoramento della posizione dei clarissimi e spettabili» e alla loro «accentuata subordinazione rispetto agli illustri» (p. 41), anche nella Costantinopoli del VI secolo. L'esito finale di questo 'logoramento' portò, in sostanza, a una più netta distinzione tra clarissimi e spettabili residenti a Costantinopoli e quelli residenti in provincia: in un moment imprecisabile del V secolo avanzato, solo i primi «avrebbero potuto fregiarsi del titolo di senatore, formando un ordine senatorio circoscritto a Costantinopoli e distinto dai clarissimi e spettabili provinciali» (p. 52).

L'analisi condotta sulle fonti porta perciò gli Autori a concludere che nella Costantinopoli del VI secolo l'ordine senatorio si presenta come una classe sociale articolata, per non dire piuttosto intricata, come mostra la stessa ambiguità della parola *senator*, che viene impiegata sia per indicare i soli illustri, sia anche altri soggetti di rango inferiore; questa variabilità troverebbe la sua spiegazione «soltanto postulando l'esistenza di un ordine senatorio più esteso rispetto alla ristretta categoria dei senatori illustri: se questi erano gli unici in possesso della facoltà di esprimere giudizi all'interno dell'aula, esistevano altri membri dell'ordine che, pur dotati di un rango inferiore e pur essendo privi della facoltà di esercitare funzioni effettive, erano comunque in possesso del titolo di *senatores*» (p. 49). A Costantinopoli, però, la linea di demarcazione all'interno dell'*ordo senatorius* non è soltanto la residenza o meno a Costantinopoli. Giustamente gli Autori pongono nel dovuto rilievo (pp. 53-54) che fin dalla fondazione il senato orientale è strettamente collegato al palazzo: i suoi componenti sono in larga parte connotati dall'essere divenuti senatori per aver rivestito le più alte cariche dell'amministrazione imperiale, finendo per confondersi, per determinate funzioni, con il concistoro. Il senato di Costantinopoli è perciò caratterizzato dall'essere soprattutto l'organo che racchiude «un'aristocrazia 'di servizio'» (p. 54), elemento che connota nel modo più

⁷ Sono oggetto di analisi, in ordine di trattazione, CI. 12.1.10 (che riprende, con interpolazioni, CTh. 9.35.3, del 377); CI. 12.1.11 (anch'essa del 377, ma conservata solo dal *Codex Iustinianus*); D. 1.9.12.1 (interpolato); Nov. 62.2 e la correlativa Epit. Iul. 200; CI. 5.4.28; Nov. 43. pr. e 1 e le correlative Epit. Iul. 243 e Epit. Athan. 11.3.3; Nov. 7.4.1 e la correlativa Epit. Iul. 49.

intenso e assorbente la nobiltà della capitale orientale. Ciò nonostante i clarissimi residenti a Costantinopoli non sono estromessi dall'ordine senatorio e continuano a essere annoverati nei ranghi inferiori del senato.

3. Approfondito il tema della composizione del senato orientale, gli Autori passano a esaminare il senato di Roma. Ora, mentre per il primo abbiamo – come s'è visto – alcune fonti giuridiche, pur se non abbondanti, di età giustiniana su cui basare le tesi ricostruttive, per il senato di Roma dipendiamo essenzialmente, se non esclusivamente dalle *Variae* di Cassiodoro. Gli Autori dedicano un breve, ma denso, capitolo (pp. 55-62) a esaminare criticamente le interpretazioni che gli studiosi hanno dato, nel corso del tempo, alle testimonianze che le *Variae* offrono in tema di ammissione e composizione del senato. Essi notano che tali testimonianze collidono con l'idea sostanzialmente condivisa da tutta la dottrina secondo cui il senato romano in età ostrogota era composto da soli *illustres*; ne discende la necessità di un più attento e approfondito riesame di tali testimonianze. I documenti rivolti al senato contenuti nelle *Variae* non comprendono, infatti, soltanto proposte regie di accogliere nell'organo soggetti nominati a cariche illustri; in esse spicca anche una tipologia di documento, la *formula de his qui referendi sunt in senatu*, meritevole di particolare attenzione: si tratta di una richiesta che il sovrano fa al senato di accogliere nel consesso personaggi a cui egli stesso ha conferito la *laticlavia dignitas*, senza però alcun accenno alla contestuale concessione di dignità, effettive o onorarie, di rango illustre; in un caso, inoltre, abbiamo una lettera inviata al prefetto urbano, con la quale il re propone l'ingresso in senato di un clarissimo, con la precisazione che costui non avrà il diritto di parola nelle riunioni senatorie. Infine nelle *Variae* vi sono plurimi accenni che suggeriscono la persistenza, nella prima metà del sesto secolo, di una procedura di accesso al senato riservata ai figli, clarissimi, dei senatori. Per gli Autori queste testimonianze impongono di rivedere profondamente le tradizionali interpretazioni sulla composizione del senato occidentale, che la limitano ai soli *illustres* e che reputano gli indizi di una persistente presenza di clarissimi o spettabili come mere eccezioni non particolarmente significative.

Il lavoro di revisione prende avvio dal III capitolo (pp. 63-92), dedicato al tema dell'ingresso in senato attraverso le cariche. Gli Autori notano che anche nel regno goto, in continuità con la procedura tradizionale, occorre la nomina imperiale a una carica amministrativa (effettiva o onoraria) o a una magistratura. Le lettere reali di nomina, di cui abbiamo vari esempi nelle *Variae*⁸, costituiscono i codicilli, i quali seguivano una 'topica complessa', comprendente l'elogio del destinatario e una descrizione delle funzioni e dei privilegi legati alla carica. Per gli Autori, questi codicilli rappresentano «atti di nomina dotati di una propria autonoma efficacia già a partire dal momento in cui sono emessi dalla cancelleria reale» (p. 67), tanto che nella loro intestazione il destinatario è già fregiato del rango (illustre, spettabile o clarissimo) corrispondente alla carica cui è nominato. Tuttavia, questa immediata efficacia sembra in contrasto o, quanto meno, condizionata, dal secondo documento che accompagna i codicilli, vale a dire una lettera di candidatura al senato, in cui il re annuncia la concessione della carica «come fatto compiuto» (ivi), ma nel contempo chiede ai senatori di esprimere il proprio *favor* o il proprio *assensus*, talora esplicitamente richiedendo di «accogliere il candidato in senato» (p. 68)⁹. Il problema si complica, quando tale procedura riguarda soggetti che vengono insigniti di una carica, ma sono già senatori, avendo già

⁸ Citazioni a p. 67 nt. 14.

⁹ Vari esempi sono citati a p. 67 nt. 15 e a p. 68 nt. 17.

gerito in passato cariche illustri (pp. 69-71)¹⁰. In questo caso, per gli Autori il consenso senatorio non può essere riferito all'ammissione al senato e pertanto deve essere posto in relazione con la carica oggetto della nomina regia. Ne deriva «un quadro contraddittorio, in cui il dignitario, già nominato dal re, che già detiene il rango della propria carica, è successivamente presentato come *candidatus* alla medesima carica in senato» (p. 72). Sembrerebbe, dunque, che la nomina a cariche e dignità di stretta competenza regia – e in precedenza di nomina imperiale – fosse condizionata al successivo assenso senatorio: il sovrano sarebbe così stato l'«autore della nomina» e il senato «l'organo di consenso» (p. 69). La singolarità di questa situazione era già stata notata da Theodor Mommsen, che – come riportano gli Autori (p. 74) – respingeva l'ipotesi che il senato fosse chiamato in merito a prendere una vera decisione, preferendo pensare a una «höfliche Form der Anzeige», a una forma 'cortese' di cui era rivestita la nomina regia. Per un certo verso gli Autori non si discostano più di tanto dalla interpretazione mommseniana: essi, infatti, dubitano che il senato avesse una concreta libertà di decisione sulle nomine che, in sostanza, erano proposte al consesso con i codicilli regi. Tuttavia, la suddetta procedura avrebbe avuto una valenza politica significativa: il voler ricercare e sottolineare che la decisione sulle cariche era condivisa dal re e dal senato «restituiva l'immagine di un governo 'civile', funzionale alla stabilità del proprio [del re] potere. In questo quadro la disponibilità dei senatori a collaborare rappresentava una risorsa preziosa» (p. 77), con la conseguenza che il sovrano era in qualche misura indotto a nominare dignitari «che potessero incontrare il favore del senato o che perlomeno non suscitassero scandalo» (ivi); in caso contrario si sarebbe verificata una situazione per cui, anche se non vi fosse stato un espresso voto negativo (non abbiamo notizia di casi del genere), sarebbe comunque sorta una tensione tra re e senato, non auspicabile né per il primo né per il secondo.

Gli Autori, sulla base di precedenti attestati dalla *Historia Augusta* per il regno di Severo Alessandro relativamente ad alcuni sacerdoti¹¹ e per quello di Aureliano relativamente ai consoli¹² (pp. 79-81), propendono a ritenere che tale procedura si sarebbe consolidata già all'inizio del IV secolo, allorché i senatori vennero chiamati a rivestire le cariche amministrative riservate in precedenza all'ordine equestre, con la conseguenza che tali cariche cominciarono a implicare l'ammissione al senato per coloro che non erano senatori. Si sarebbe trattato di un «compromesso politico» ispirato ai summenzionati precedenti, peraltro particolarmente ambiguo, giacché «esso conferiva poteri teoricamente decisivi al senato, senza limitare contestualmente la pienezza e l'immediata validità della nomina reale» (p. 82).

La ricostruzione così proposta, è senz'altro interessante, ma forse è bisognosa di ulteriori approfondimenti. Non mi pare, infatti, del tutto convincente il rapporto che gli Autori instaurano tra lo schema procedurale attestato dalle *Variae* e le notizie riportate dalla *Historia Augusta* sulla trasformazione di determinati sacerdoti e del consolato in cariche o dignità *codicillares ut in senatu allegarentur*. In primo luogo è ben nota la limitata, o comunque assai complessa, affidabilità di tale fonte: ci si può infatti domandare se in questo caso, come in altri, l'*Historia Augusta* abbia qui davvero introdotto un anacronismo, retrodatando uno schema procedurale (o una prassi) da ascrivere, a voler tutto concedere, al IV secolo e applicandolo, appunto, ai sacerdoti e al consolato. Ma,

¹⁰ Vd. pp. 70-71 l'elencazione di sette casi del genere rinvenibili nelle *Variae*, con le correlative indicazioni prosopografiche.

¹¹ SHA *Alex.* 49.2.

¹² SHA *Aur.* 14.3.

soprattutto, la testimonianza non riguarda, a rigore, cariche amministrative: sembra difficile che queste ultime, per il loro specifico carattere e peso e per la loro immediata operatività, fossero in qualche misura condizionate, sia pure *pro forma*, al voto di assenso del senato. A mia conoscenza non v'è traccia, nelle fonti, di una simile procedura, se non le testimonianze delle *Variae* opportunamente poste in evidenza nel libro. Non sembra, però, che tali testimonianze possano essere facilmente impiegate per attestare l'esistenza, anche nel quarto secolo, di una tale prerogativa senatoria. Diverso, invece, potrebbe essere il discorso, qualora si voglia limitare la sfera di operatività dell'assenso del senato all'ammissione nell'organo medesimo di coloro ai quali l'imperatore ha conferito una carica o una dignità di grado senatorio. Che il senato dovesse esprimersi in merito, è ampiamente dimostrato dalle fonti, anche giuridiche. In questa prospettiva, semmai, bisognerebbe forse distinguere tra coloro che erano stati nominati alle massime cariche amministrative effettive e coloro che erano stati insigniti soltanto di cariche onorifiche. Sembra, infatti, che nel primo caso la discrezionalità senatoria non vi fosse, mentre nel secondo caso il senato avrebbe potuto negare l'ammissione al candidato. Una traccia in tal senso può essere colta, per esempio, in CTh. 6.2.13, una costituzione del 383 forse occidentale, relativa alla tassazione dei senatori e alle loro *professiones* fiscali, la quale pone questa distinzione: *et [bis tantum a necessitate huiusmodi] segregandis, q[uos palatinae honore militiae et stipendiis adprobato]s debita potius quam postulata senatorii ordini [societas advocaverit];* sono esclusi dalla necessità della *professio* soltanto coloro la cui ammissione al senato è dovuta (*debita*), in quanto sono approvati dall'onore della loro carica palatina effettiva (*palatinae honore militiae et stipendiis*) – e, in quanto tale, retribuita – e non coloro per i quali invece l'ammissione è richiesta o domandata (*postulata*). Si può notare che l'*adprobatio* dei primi consiste proprio nell'essere stati nominati a una carica effettiva, il che sembra escludere alcun margine, anche formale, di discrezionalità del senato nell'ammetterli nel proprio seno. Per i secondi, invece, la semplice *postulatio* – indipendentemente da su cosa essa si fondi – non è sufficiente, sicché se ne può dedurre che in tal caso l'*adprobatio* spetti al senato, che deve votare in merito alla loro ammissione¹³.

Se questa interpretazione è corretta, non si potrebbe, a mio giudizio, anticipare troppo il potere del senato di pronunciarsi discrezionalmente sulla stessa attribuzione da parte dell'imperatore delle cariche effettive di grado senatorio, attestata da Cassiodoro. Anche se si fosse trattato, come nel regno ostrogoto, di un potere solo formale, espressione di un complesso meccanismo di equilibrio tra il sovrano e l'organo senatorio, mai esercitato di fatto in senso negativo rispetto alla proposta imperiale, esso colliderebbe troppo con quanto sappiamo sul potere dell'imperatore, così come si era venuto a configurare, seguendo i canoni dell'assolutismo, a partire da Diocleziano/Costantino. In proposito, proprio le notizie date dalla *Historia Augusta* in merito alle cariche sacerdotali o dignità *codicillares ut in senatu allegarentur* potrebbero anzi essere forse lette come un indizio di una certa aspirazione, almeno di una parte del senato occidentale, a un maggior controllo sull'attribuzione di *honores / dignitates* che avevano come conseguenza l'ammissione degli insigniti nell'organo senatorio; tali notizie sembrerebbero, infatti, sì rispecchiare una tendenza ad affermare e a sostenere i residui margini di libertà del senato nell'ammettere nuovi membri, ma, d'altro canto, riguardano, forse non a caso, sacerdoti tutto sommato irrilevanti, se non scomparsi, alla fine del IV secolo, e il consolato,

¹³ Sulla procedura di ammissione di *homines novi* e sulla distinzione da farsi tra *administratores* effettivi e *honorarii*, relativamente ai secoli IV e V, mi si consenta il rinvio a P. Garbarino, *Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero romano*, Milano 1988, 349-362, con analisi di CTh. 6.2.13 e rinvio ad altre fonti.

una magistratura storicamente collegata in modo stretto al senato, ancora di grande prestigio, ma priva di reale potere. Si tratta, se questa lettura è corretta, di un segnale legato soprattutto alla difesa del prestigio sociale e ideologico del senato, piuttosto che una asserzione di contenuto, per così dire, politico, volta a evocare una eventuale procedura che avrebbe lasciato margini formali di discrezionalità all'organo addirittura nei confronti di provvedimenti imperiali di nomina alle massime cariche amministrative. Tenderei perciò a circoscrivere al regno ostrogoto la procedura in questione, sia perché esplicitamente testimoniata da Cassiodoro, sia perché, allo stato, non mi sembra che vi siano tracce sufficientemente solide nelle fonti anteriori, anche giuridiche, che la comprovino.

Gli Autori passano poi ad analizzare in modo sistematico i documenti contenuti nelle *Variae* riferibili alla menzionata procedura (pp. 83-92), giungendo alle seguenti conclusioni:

- nelle sue due fasi (nomina regia e consenso senatorio) essa risulta applicata solo per le cariche illustri¹⁴, ad eccezione del *rector decuriarum*, di grado spettabile, per i compiti che gli competono nel senato (pp. 89-90);

- essa è sempre applicata a cariche implicanti lo status senatorio (quelle illustri, le più alte cariche di rango spettabile, il *rector decuriarum*);

- di conseguenza, essa coinvolgeva unicamente senatori o soggetti che erano destinati a entrare in senato a seguito di una nomina regia a una carica o a una dignità.

Per gli Autori, dunque, la delibera senatoria di formale conferma della nomina regia si spiega in tanto in quanto tale nomina o implicava l'ingresso in senato di un *homo novus* o mutava la gerarchia interna dell'organo, promuovendo un senatore da un livello inferiore a uno superiore. Si tratterebbe di un «compromesso politico» tra re e aristocrazia senatoria: il primo «si attribuisce il potere di influire regolarmente, attraverso le nomine, sulla composizione e sull'articolazione interna del senato, ma nel farlo riconosce al senato il diritto di avere l'ultima parola» (p. 92).

4. Nel quarto capitolo (pp. 93-125) è esaminata la procedura c.d. di *relatio in senatu*. Nel VI secolo ormai i codicilli di clarissimato e di spettabilità non davano normalmente accesso al senato, com'è dimostrato, tra l'altro, dal fatto che i modelli di *formulae clarissimatus* e *spectabilitatis*, contenuti nelle *Variae*¹⁵, non fanno alcun cenno all'eventuale ingresso in senato conseguente alla concessione del rango (p. 97). Sempre nelle *Variae* vi sono, però, altri documenti che sono riferibili all'ammissione nell'organo, in particolare la *formula de his qui referendi sunt in senatu*¹⁶, da cui gli Autori fanno derivare appunto la denominazione di *relatio in senatu* per la correlativa procedura. La *formula* in questione è un modello di lettera con la quale il re presentava al senato la candidatura di un *homo novus*. La *formula* era preceduta da una lettera, che costituiva l'atto iniziale della procedura, inviata dal re al prefetto urbano. Attraverso l'analisi puntuale di quattro lettere regie al prefetto urbano relative a tre candidati senatori (la quarta lettera è di mero sollecito)¹⁷,

¹⁴ Gli Autori individuano nelle *Variae* diciotto casi in cui è presente sia la lettera di nomina alla carica illustre sia la lettera di candidatura al senato: vd. p. 83 e nt. 67.

¹⁵ *Variae* 7.38 e 7.37.

¹⁶ *Variae* 6.14.

¹⁷ *Variae* 1.41; 3.33; 4.25 e 29; in casi eccezionali questa procedura era seguita anche per l'ammissione di figli di senatori, ma di ciò abbiamo un solo esempio (*Variae* 3.33); questa ricostruzione è opposta a quella di A. Chastagnol, *Le sénat romain à l'époque impériale. Recherches sur la composition de l'Assemblée et le statut de ses membres*, Paris 1992, il quale riteneva che la procedura in esame fosse applicata principalmente ai figli dei senatori: cf., a pp. 101-104, la discussione critica della tesi di Chastagnol.

gli Autori giungono a sostenere che esse non conferissero affatto l'illustrato, ma che, anzi, riguardassero soggetti solo clarissimi, o, al massimo, spettabili (p. 100). Il dato può essere meglio chiarito solo con l'approfondimento dei vari passaggi della procedura di ammissione (pp. 104-125).

Innanzitutto, va tenuta ben distinta la lettera del re al prefetto urbano dalla *formula de his qui referendi sunt in senatu*, che ha come destinatario l'organo senatorio stesso. La prima apre la procedura di ammissione e consiste nel *regale iudicium*, con cui il sovrano, esercitando una propria prerogativa, comunica al prefetto di ritenere un determinato soggetto degno dell'ingresso in senato e gli ordina di iscrivere tale soggetto nell'albo senatorio (*in album sacri ordinis*)¹⁸. L'iscrizione all'albo senatorio precede quindi il voto del senato, discostandosi così questa procedura da quella in vigore nel IV secolo (p. 106). Il significato di questo passaggio si può solo chiarire prendendo in considerazione la *formula de his qui referendi sunt in senatu*. Con essa il re comunica al senato di aver già conferito al candidato la *laticlavia dignitas* e illustra i meriti dello stesso al fine di giustificarne l'ingresso nell'organo; la *formula* è finalizzata alla decisione senatoria, che il consesso prenderà esprimendosi con il voto sulla proposta regia. Se si tiene presente che nel VI secolo i codicilli di clarissimo non implicano il raggiungimento dello status senatorio, ne deriva, secondo gli Autori, che la *laticlavia dignitas* «non designa il clarissimo, bensì la dignità senatoria per come poteva ormai intendersi nel sesto secolo, ossia come uno status totalmente autonomo dal clarissimo» (p. 107). In sostanza, il re concede la dignità senatoria e ordina al prefetto urbano di iscrivere all'albo chi ne è insignito, iscrizione che per il prefetto è un atto dovuto (p. 108). Segue, subito dopo, la deliberazione del senato: il prefetto deve porre la questione all'ordine del giorno dei lavori del senato; la seduta dell'organo si apre con la lettura della *formula* regia¹⁹, di contenuto laudatorio; si passa poi al dibattito, che si conclude con il voto dei senatori (pp. 109-110).

Giustamente gli Autori si chiedono quale fosse esattamente in questa procedura il potere del re e quale l'ambito di intervento del senato (pp. 111-117). La questione è affrontata partendo dalla frase, essenziale, con cui la *formula de his qui referendi sunt in senatu* esplicita la richiesta del re: *Pandite curiam, suscipite candidatum: iam senatui praedestinatus est cui nos contulimus laticlaviam dignitatem*²⁰. Appare qui evidente la distinzione, postulata da Cassiodoro, tra la dignità senatoria, attribuita dal sovrano (e implicante, come detto, l'inserimento nell'albo senatorio), e l'ingresso in senato, di esclusiva competenza dell'organo. Non è però ben chiaro il reale significato di questa distinzione: in proposito gli Autori osservano che «iscrizione all'albo e ingresso in senato [...] non sono due livelli autonomi e separabili, bensì due facce inscindibili dello stesso status» (p. 111); si tratterebbe, dunque, di «una doppia investitura, in cui prima il re e poi il senato, attribuiscono attraverso atti simbolici distinti (l'iscrizione all'albo, l'accoglienza in senato), lo stesso fondamentale onore²¹, consistente nella dignità senatoria» (ivi). In quest'ottica, la procedura può apparire, in un certo senso, paradossale; ma gli Autori giustamente rilevano che essa non è altro che la di-

¹⁸ *Variae* 4.25.10-12: vd. p. 106.

¹⁹ Gli Autori paragonano la *formula de his qui referendi sunt in senatu*, con l'epistola inviata nel 355 da Costanzo II al senato di Costantinopoli per richiedere l'ammissione di Temistio (p. 110).

²⁰ *Variae* 6.14.16-18.

²¹ Non avrei, forse, usato in questo contesto il termine «onore», che rischia di confondere l'attribuzione ottenuta dall'insignito con una dignità meramente onorifica. Si tratta infatti – e su questo mi pare che gli Autori concordino – di una effettiva ammissione al senato, che si traduce nell'acquisizione piena del titolo di senatore.

retta continuazione di quanto era praticato nel IV secolo per l'ammissione al senato degli *homines novi* (p. 112)²². D'altronde, come già notato, anche nelle *Variae* sono ben distinti i provvedimenti regi con cui viene conferito il clarissimato o la spettabilità – le *formulae clarissimatus* e *spectabilitatis*: cf. p. 96 – dalla *formula de his qui referendi sunt in senatu*: se non interviene la seconda, non è possibile essere ammessi in senato, mentre l'emanazione soltanto della prima *formula* attribuisce all'insignito la *dignitas*, appunto, di clarissimo o di spettabile, ma non il titolo senatorio. La procedura del VI secolo è caratterizzata – secondo gli Autori – dal fatto che il soggetto interessato «è al tempo stesso già senatore davanti al re che gli ha concesso quella dignità, ma ancora candidato davanti al senato che deve esprimersi in merito» (p. 114). L'ambiguità che ne risulta, può essere solo superata se la si interpreta come «compromesso politico» (ivi), tra il re, da un lato, e il senato, dall'altro lato, espressa in modo retorico nel rapporto tra nomina regia e «seconda investitura» di competenza senatoria, che sancisce «il pieno e definitivo conferimento dello status senatorio» (p. 115). Questa spiegazione a me pare convincente, giacché pone bene in luce la dialettica, appunto politica, tra l'istituzione regia – sostanzialmente nuova – e l'istituzione senatoria, sempre ancorata a una tradizione secolare. In questa prospettiva, appunto politica in senso lato, è anche persuasivo ritenere che se sul piano formale il senato aveva il diritto di respingere il candidato presentato dal sovrano (e già iscritto nell'albo della curia proprio per la decisione di quest'ultimo), sul piano concreto ciò non dovesse mai accadere. La procedura medesima poteva infatti fungere da forte condizionamento delle stesse decisioni del re, il quale, in sostanza, avrebbe tenuto in attenta considerazione le aspettative del senato sulle qualità personali e familiari dei candidati senatori da lui prescelti (pp. 115-117). Su un piano giuridico, peraltro, si potrebbe forse impiegare lo schema (moderno) della 'riserva di gradimento' da parte del senato rispetto alle scelte del re, schema che, a mio giudizio, appare calzante anche in relazione al fatto che la fase preliminare di ammissione era, da un punto di vista giuridico, di stretta competenza del re e non prevedeva alcuna possibilità di intervento formale del senato, il quale ultimo, dunque, non poteva incidere – ripeto: giuridicamente – sulla scelta regia che determinava quali *homines novi* potessero o meno entrare in senato²³.

Gli Autori sottolineano come la procedura in esame comportasse l'ingresso in senato e non soltanto, come da altri sostenuto²⁴, nell'*ordo senatorius*. Le *Variae* sono in proposito del tutto chiare e, anzi, in esse il termine *ordo* è esclusivamente impiegato per indicare, in concreto, l'assemblea senatoria e non già l'ordine senatoriale²⁵ (p. 119). Più complesso stabilire se per i nuovi senatori persistesse l'obbligo di rivestire la pretura e il consolato suffetto (pp. 121-124). Sulla base di tratti delle lettere inerenti alla nomina e alla candidatura di Capuano a *rector decuriarum*²⁶, gli Autori propendono per una formale equivalenza tra «senatori introdotti dal re» e «senatori ex consoli suffetti» (p. 124), con la conseguenza che gli *homines novi* ammessi in senato con la procedura

²² Sul punto, cf. Garbarino, *Ricerche sulla procedura* cit., pp. 247-282 e *passim*, pagine, peraltro, ben note agli Autori, che parlano, in merito, di «procedura che si era preservata, senza sostanziali alterazioni, tra quarto e sesto secolo» (p. 113).

²³ Cf. Garbarino, *Ricerche sulla procedura* cit., pp. 378-381.

²⁴ Chastagnol, *Le sénat romain* cit.

²⁵ Vd. citazioni a p. 119 nt. 76.

²⁶ *Variae* 5.22.35-37; 6.21.26-25.

in esame erano beneficiati da una sorta di *adlectio*, che li dispensava dalla pretura e dal consolato suffetto (ammesso che quest'ultimo ancora esistesse).

5. Il capitolo V è dedicato agli appartenenti all'ordine senatorio per diritto di nascita. Partendo dall'analisi di *Variae* 3.6.8-10, una lettera concernente la nomina a patrizio di un giovane aristocratico inviata dal re al senato, gli Autori sostengono che nel VI secolo l'ordine senatorio avrebbe compreso anche i discendenti dei senatori, così come accadeva nel IV secolo. I figli minori dei senatori erano considerati senatori in senso lato, giacché essi erano «destinati a rivestire le magistrature e a subentrare nelle funzioni paterne» (p. 129). Poiché i figli dei senatori erano, per nascita, clarissimi, ne consegue che l'ordine senatoriale non era formato da soli illustri, ma avrebbe continuato ad annoverare clarissimi (senz'altro i discendenti dei senatori) e spettabili; non era però vero l'inverso: vi erano *homines novi*, insigniti del rango di clarissimo o di spettabile, che non facevano parte dell'*ordo* (p. 130). D'altro canto per i discendenti dei senatori, insigniti per nascita del *senatus honor*, era prevista una procedura privilegiata per l'ingresso in senato, una volta raggiunta la maggiore età (p. 131); ne sarebbe riprova il fatto che sempre Cassiodoro ricorda come essi acquisissero la denominazione di *patres* appunto al primo compimento dell'adolescenza: *mox ut adoleverint, patres vocantur*²⁷. Questa espressione richiama alla mente, a mio parere, la condizione soggettiva, dalla quale secondo le norme tradizionali del diritto romano dipendeva l'acquisizione della c.d. 'capacità d'agire', vale a dire la pubertà o, secondo l'interpretazione di una parte dei giuristi romani, il compimento per i maschi dei quattordici anni²⁸. Tuttavia, secondo gli Autori (pp. 134-135), la tradizionale locuzione di *patres*, non avrebbe designato l'effettiva appartenenza al senato per nascita o, quanto meno, dalla prima adolescenza: l'ammissione in senato dei figli dei senatori avrebbe comunque dovuto essere sancita da un voto dell'assemblea senatoria, che si sarebbe espressa in merito, appunto, in concomitanza con il loro ingresso nell'adolescenza (*mox ut adoleverint*). Gli Autori si discostano, così, dalla tesi che ho sostenuto nello studio sull'ammissione al senato in età tardo-antica²⁹, secondo la quale gli appartenenti a famiglie senatorie erano senatori per diritto di nascita. Tornerò più avanti in maniera specifica su questo punto.

La terza via di ammissione al senato, riservata ai discendenti dei senatori, va tenuta distinta sia da quella che si basava sull'assunzione delle cariche sia da quella che era attivata dalla *relatio in senatu* (p. 144). A questo tipo di ammissione, che gli Autori denominano «ingresso per requisito di nascita», è dedicato il capitolo VI (pp. 145-178). L'analisi si incentra soprattutto su *Variae* 1.41, un'epistola diretta dal re Teoderico al prefetto urbano Agapito, riguardante l'ammissione al senato dell'*adultus Faustus*, figlio di un *vir illustris* omonimo. Questa fonte, prima non sfruttata dagli studiosi, testimonia di un caso che appare eccezionale: il re interviene per ordinare l'ingresso in senato di un figlio di senatore, con procedura simile a quella della *relatio in senatu*, evitando così che il beneficiario sia sottoposto al normale iter, previsto per i clarissimi di nascita, che l'epistola stessa lascia intendere prevedesse l'esplicito voto del senato in merito all'ammissione. Questa interpretazione si fonda su alcune espressioni di questa epistola, con le quali il re, con retorica

²⁷ *Variae* 9.7.27-3.

²⁸ Cf. Gai. 1.196, che attribuisce ai c.d. Proculiani la scelta di considerare comunque puberi i maschi al compimento dei quattordici anni, mentre la scuola dei Sabiniani, cui apparteneva Gaio, propende per tenere in considerazione non un'età precisa, ma l'aspetto fisico: *qui habitu corporis pubertatem ostendit*; cf. anche Ulp. 11.28.

²⁹ Vd. Garbarino, *Ricerche sulla procedura* cit., pp. 139-181.

captatio benevolentiae, sottolinea come siano gli stessi senatori a ricavare prestigio per il fatto che lo stesso sovrano ordini «ciò che solitamente scelgono loro» e solleciti «quanto da loro è abitualmente richiesto»: *ornatus enim ipsorum est, si, quae solent illi deligere, nos iubemus et, si quod ab illis cottidie petitur, nos magnopere postulemur*³⁰. Per gli Autori, «Cassiodoro – in questa lettera, ma non nelle missive di *relatio in senatu* per gli uomini nuovi – avverte l'esigenza di giustificare l'intervento del re, che rischiava di essere percepito come una violazione delle prerogative del senato» (p. 153); dunque, ci si troverebbe innanzi a una procedura eccezionale, in cui «l'autorità del senato viene sostituita dalla volontà del re» (ivi).

Questo esempio di procedura eccezionale presuppone l'esistenza di una procedura ordinaria per l'ammissione dei discendenti dei senatori (pp. 154-158), che si doveva concludere con il voto del senato, necessario perché il candidato, pur appartenente a una famiglia senatoria, diventasse senatore a tutti gli effetti. Basandosi altresì su un'epistola commendaticia di Ennodio (3.21.1), del 504, diretta al *quaestor* Fausto, in cui si ricorda il recente ingresso in senato del raccomandato, il provinciale Vitale, gli Autori propongono questa ricostruzione della procedura in esame: «[...] dunque, possiamo immaginare che periodicamente, su segnalazione delle segreterie del senato, venisse posta all'ordine del giorno l'approvazione dei giovani clarissimi in possesso dei necessari requisiti anagrafici e censitari per entrare in senato; dinnanzi all'aula riunita veniva pronunciato un discorso a favore della candidatura, una *laudatio*, che si concludeva con una *sententia* dell'aula stessa; a questo punto il giovane candidato, che verosimilmente era stato censito fino ad allora nei registri senatorii in quanto figlio di senatore, poteva finalmente essere iscritto nell'albo senatorio» (p. 158).

Il controllo che il senato esercitava sull'ammissione dei giovani clarissimi aveva, evidentemente, lo scopo di accertarne i requisiti, sia anagrafici e morali, sia, soprattutto, quelli censitari. Il possesso di questi ultimi, in particolare, garantiva che il nuovo senatore potesse sostenere i molteplici oneri, anche fiscali, collegati al suo *status*. Ne consegue che non tutti i discendenti dei senatori, raggiunta l'età prevista, erano ammessi nell'organo, acquisendo il ruolo effettivo di senatore (pp. 158-167). I *censuales* delle segreterie del senato verificavano costantemente i dati censitari delle famiglie senatorie, cosicché, in caso di acclarata criticità, gli interessati potevano anche decidere di rinunciare all'ammissione al senato (p. 165). Inoltre era essenziale il possesso della residenza a Roma, il che escludeva a priori molti discendenti di spettabili e clarissimi provinciali.

Una volta divenuto senatore effettivo, il giovane *clarissimus* di nascita avrebbe dovuto affrontare gli ingenti oneri derivanti dal rivestimento della pretura (pp. 173-176). Si può qui individuare una profonda diversità tra la carriera senatoria dei giovani nobili e quella degli *homines novi*: questi ultimi entravano in senato con la procedura della *relatio* regia, con il loro ingresso li si premiava, per lo più, per il servizio reso al sovrano rivestendo i più alti uffici palatini, conseguentemente erano esentati dalle magistrature cittadine (p. 177). I primi, invece, dopo l'ammissione al senato, dovevano affrontare il tradizionale *cursus honorum* magistratuale, strettamente legato alla città di Roma e all'organo senatorio, cui spettava la competenza di eleggere i magistrati con piena autonomia rispetto al re. Così stando le cose, gli Autori opinano che la procedura attestata da *Variae* 1.41, relativa al giovane *Faustus*, rampollo di una famiglia senatoria, avesse come scopo proprio quello di evitare a costui di rivestire la pretura (p. 171): in sostanza, solo l'intervento del re, consentiva anche per i giovani nobili di ottenere direttamente l'*adlectio inter consulares* –

³⁰ La traduzione riportata è degli Autori.

così come del resto accadeva nel IV secolo –, in modo da non esser costretti a sostenere gli oneri magistratuali³¹.

La ricostruzione proposta dagli Autori della procedura di ammissione al senato dei figli di senatori costituisce un'indubbia novità rispetto alle precedenti impostazioni degli studiosi, compresa, come detto, quella da me proposta. Essa si basa soprattutto sulla lettura attenta di *Variae* 1.41, una preziosa testimonianza, mai sfruttata sinora in tutta la sua potenzialità. Gli Autori tendono a sostenere che questa procedura «probabilmente» (p. 154) fosse già in vigore in età precedente a quella ostrogota. La tesi è suggestiva, ma – a parere di chi scrive – andrebbe confermata attraverso un confronto analitico con le fonti di età anteriore, sicuramente più numerose e più ampiamente studiate, confronto che esulava però dal compito che gli Autori si erano proposti. Sarebbe davvero di grande interesse saggiare la tenuta della tesi proposta con una ricerca *ad hoc* che ripercorra l'argomento per il IV e V secolo. Questo, però, non è certo il luogo per ulteriori approfondimenti in materia. Vorrei soltanto proporre una considerazione di carattere generale, che andrebbe, ovviamente, verificata sulle fonti. A me pare che non si possa escludere che, o prima dell'età ostrogota o in concomitanza con il consolidamento del regno ostrogoto, vi sia stato un mutamento nelle regole di ammissione al senato dei clarissimi di nascita, dipendente sia dalle mutate condizioni politico-costituzionali, sia dall'oggettiva polarizzazione, avvenuta nel corso del V secolo, dell'ordine senatorio in un vertice, costituito dagli *illustres*, e in una, per così dire, base, costituita dagli spettabili e, soprattutto, dai clarissimi (su questa polarizzazione insistono molto, a ragione, gli Autori). In particolare questa polarizzazione potrebbe aver avuto un ruolo determinante, posto che la gerarchia senatoria vedeva ormai i senatori clarissimi all'ultimo posto nella gerarchia interna, e che, in sostanza, il raggiungimento del solo clarissimato non avrebbe dato affatto diritto agli *homines novi* di entrare in senato, se non in via del tutto eccezionale e grazie soltanto al volere del re. La rilevanza, sempre più determinante e decisiva, assunta dagli *illustres* all'interno del consesso (più volte, del resto, sottolineata dagli Autori), in una con l'accertata perdita dell'equivalenza clarissimo=senatore, potrebbe aver avuto come conseguenza quella dell'introduzione di un filtro di ingresso anche per i figli dei senatori. Essi erano certamente clarissimi per diritto di nascita, e, tuttavia, è possibile che questo loro status non garantisse più il diretto accesso all'organo, come in precedenza, proprio perché si confondeva con un rango, quello di clarissimo, che non implicava più il diretto accesso al senato ed era diventato una semplice forma di distinzione sociale. Si sarebbe trattato di una sorta di attrazione dei figli dei nobili verso una condizione socialmente più simile alla aristocrazia provinciale, sempre più distante e separata rispetto al senato. Se tutto ciò fosse esatto, se ne potrebbe ricavare una conferma di un mutamento nelle modalità di ingresso in senato dei figli dei senatori, con l'introduzione, in epoca imprecisata (forse nel corso

³¹ Alle stesse conclusioni gli Autori giungono esaminando *Variae* 8.17, che riguarda il caso di Opilione, figlio di un senatore; Opilione non sarebbe però entrato in senato in virtù della sua nascita, ma soltanto nel momento in cui il re lo nominò *comes sacrarum largitionum*, carica illustre che dava diritto al titolo di senatore (pp. 167-171); la lettera regia precisa, infatti, che Opilione giunge in senato, per così dire, da una doppia via: perché è nato da senatore e perché è stato insignito di una dignità aulica (*Variae* 8.17.7: *Secundo ad vestram curiam venit qui et ex senatore natus est et aulicis dignitatibus probatur honoratus*); si tratta di una procedura di *relatio in senatu*, che presuppone che Opilione non fosse ancora entrato in senato, pur essendo figlio di senatore, e ha come conseguenza l'esenzione dalle magistrature.

del V secolo, forse solo in concomitanza con la nascita del regno ostrogoto), della necessità del voto del senato, prima non richiesto.

6. Il VII e ultimo capitolo del libro (pp. 179-200) è dedicato ai temi della rilevanza dell'ordine interno del senato e dell'autonomia dell'ordine senatorio. Traendo anche le fila da quanto esposto in precedenza, gli Autori sottolineano come il senato di età ostrogota conservasse, al suo interno, divisioni di rango che – contrariamente a quanto sostenuto dall'opinione dominante – continuavano a formare una gerarchia di illustri, spettabili e clarissimi (pp. 180 s.). I senatori erano sia discendenti di famiglie senatorie, sia *homines novi*, nobilitati dalla carriera nella burocrazia imperiale, attraverso l'assunzione delle più alte cariche. In ogni caso gli *illustres* dovevano avere un ruolo decisivo nei lavori dell'assemblea senatoria, ancorché fossero chiamati a deliberare tutti i senatori, compresi quelli di rango minore (p. 183). Una differenza di non scarso rilievo doveva esser quella tra senatori di nascita e *homines novi*: Cassiodoro nelle *Variae* lo esplicita in maniera marcata: per esempio i primi sono designati con metafore 'genetiche' (*germen senatorium, suboles, seminarium, alumni*)³², i secondi con attributi che mettono l'accento sulla loro estraneità all'ordine senatorio (*peregrinum germen, germen alienum*)³³, come a voler rimarcare il fatto che essi devono dimostrare la loro idoneità a rivestire il laticlavio per i meriti acquisiti nella loro carriera amministrativa, diversamente dai primi il cui merito è insito nella nascita nobile (pp. 183 s.). Non di secondario rilievo nella differenziazione dei senatori è la loro residenza (pp. 184-187); anche se le fonti non forniscono un quadro preciso, sembra che vi fossero senatori che continuavano a essere tenuti a risiedere a Roma, mentre altri erano liberi di risiedere in provincia. Forse, questa distinzione si traduceva in un maggior peso dei primi nei lavori del senato, stante anche la loro maggior facilità di partecipare ai lavori dell'organo, mentre i secondi sarebbero rimasti più sullo sfondo, per la maggior difficoltà di incidere in maniera rilevante a causa della loro presumibile scarsa presenza in aula.

È del tutto verosimile che alla gerarchia interna del senato corrispondesse una «struttura sociale complessa» dell'aristocrazia senatoria, di difficile ricostruzione per la scarsità di fonti (p. 187). Non essendo percorribile un'analisi di tipo quantitativo, per tentare di comprendere meglio da un punto di vista sociale le divisioni interne all'ordine senatorio, gli Autori hanno preso in considerazione i dati prosopografici che consentono di tentare una, sia pur parziale, analisi qualitativa (p. 189). Da una rassegna per campioni di tali dati, emerge che lo strato sociale più testimoniato è quello dei membri delle famiglie aristocratiche romane (pp. 189-191): costoro, per lo più, raggiungevano il rango di illustre in età molto giovane, rivestendo cariche quali la prefettura urbana o dignità come il consolato; essi potevano anche percorrere una carriera amministrativa a corte, ma il loro rango non dipendeva da questa. Al di sotto si collocano le famiglie illustri di nobiltà più recente, le quali in parte si radicavano a Roma, ma, in parte, rimanevano legate alle province d'origine o continuavano a risiedere a Ravenna presso la corte regia. Al terzo posto vi erano gli *homines novi* di rango illustre, che dopo aver percorso una lunga carriera amministrativa e di governo, giungevano finalmente al laticlavio; accanto a essi vi sono i grandi avvocati, che per le loro abilità professionali erano chiamati a rivestire la carica di questore, entrando così in senato (pp. 192-193). Molto più difficile è tentare di capire meglio ruolo politico e posizione sociale dei senatori di minor rango, stante la carenza di fonti su di loro.

³² Citazioni a p. 183 nt. 12.

³³ Citazioni a p. 184 nt. 13.

Indipendentemente dalle divisioni interne e dal loro rilievo sociale, il senato romano manteneva, tuttavia, quello che gli Autori definiscono «un forte profilo unitario» (p. 196), che si esprimeva nella contrapposizione netta tra senatori e non senatori. La stessa ereditarietà sostanziale del titolo contribuiva a rafforzare il senso di unità dell'ordine e, nello stesso tempo, a contrassegnarne l'autonomia: le lettere del re di presentazione di candidature al senato, secondo gli Autori (pp. 198-200), mostrano come il sovrano conformi il proprio giudizio sui criteri di appartenenza dettati dall'organo in piena autonomia e in rispondenza a una propria tradizione interna. Un aspetto rilevante di questo rapporto tra senato e autorità regia è riscontrabile nell'idea di *libertas*; per esempio, in *Variae* 3.12.3-7 – una lettera con cui Teoderico motiva la nomina alla prefettura urbana di Argolico, di famiglia senatoria – si enuncia il principio secondo cui «non vi è autentica *res publica* senza *libertas*, e non vi è *libertas* se le nomine regali non rispettano la superiorità del senato (p. 199)». Per gli Autori, questo rapporto tra *libertas* e senato non è occasionale, né esprime un sentimento di semplice nostalgia di ceto; esso è, invece, di stretta attualità e corrisponde ai rapporti che legavano l'organo senatorio al re ostrogoto: il senato aveva conservato «inalterata la propria autonomia di status» che vincolava lo stesso re da un punto di vista giuridico ed etico. In conclusione, per gli Autori «il senato [...] poteva ancora simboleggiare la *libertas* come autonomia aristocratica e come principio irriducibile a un sistema compiutamente autocratico» (p. 200).

7. Gli Autori hanno affrontato il tema del senato in età ostrogota con una lettura rinnovata e attenta delle testimonianze fornite in merito dalle *Variae* di Cassiodoro. Ciò ha consentito di proporre tesi originali, in particolare in relazione alla procedura di ammissione al senato, che gettano nuova luce su composizione e funzionamento dell'organo nell'Occidente della fine del V - inizio del VI secolo d.C. Si aprono così nuove prospettive di indagine, che riguardano non solo il senato occidentale, ma anche quello orientale. Non secondarie sono le implicazioni relative ai rapporti tra corte ravennate e senato romano, chiarite nel corso della ricerca. Si tratta di un tema su cui, ritengo, si potranno impostare nuove analisi, grazie al prezioso lavoro che gli Autori hanno svolto in riferimento all'ingresso nel consesso senatorio di nuovi membri, su proposta del sovrano.

Altrettanto rilevanti sono le implicazioni sul ruolo sociale del ceto senatorio nell'esperienza tardo-antica, in particolare, com'è ovvio, nel regno ostrogoto. Il quadro che ne emerge è quello di una realtà ancora viva, di un senato in costante dialogo, anche politico, con il sovrano. Vi sono, certo, questioni non toccate nel libro o approfondite in misura minore, quale, per esempio, il ruolo politico che più in generale il senato romano poteva ancora avere nei suoi rapporti con la corte ravennate, al di là di quelli, incisivi, sulla regolamentazione del proprio reclutamento e sul controllo della propria disciplina interna. Ma tali interrogativi nascono proprio dall'aver presentato una nuova e stimolante lettura di tanti aspetti dell'istituzione senatoria tardoantica, che consentirà senz'altro di procedere a ulteriori e auspicabili ricerche su di essa; e di questo va dato pieno merito agli Autori.

Paolo Garbarino
 Università del Piemonte Orientale, Vercelli
 paolo.garbarino@uniupo.it

Peer-review

Articoli e note inviati per la pubblicazione alla rivista sono sottoposti – nella forma del doppio anonimato – a peer-review di due esperti, di cui uno almeno esterno alla Direzione, al Comitato editoriale o al Comitato scientifico. Nel secondo fascicolo delle annate pari è pubblicato l'elenco dei revisori, disponibile anche nella pagina web.

Norme per i collaboratori

Tutti i contributi, redatti in forma definitiva, debbono essere inviati su file allegando PDF a:

Redazione di Athenaeum, Università, 27100 Pavia - E-mail: athen@unipv.it

I contributi non accettati per la pubblicazione non si restituiscono.

La Rivista dà ai collaboratori gli estratti dei loro contributi in formato PDF.

Per tutte le **norme redazionali** vd. pagina web della Rivista: <http://athenaeum.unipv.it>

Nella pagina web della Rivista sono consultabili gli **indici generali** e gli **indici dei collaboratori** dal 1958, gli **elenchi dei revisori** dal 2010 e gli **Abstract** di articoli e note dal 2012.

Autorizzazione del Tribunale di Pavia n.62 del 19/2/1955

Finito di stampare nel mese di ottobre 2020
dalla New Press Edizioni Srl

Tel. 031 30.12.68/69 - fax 031 30.12.67

www.newpressedizioni.com - info@newpressedizioni.com

La Rivista «Athenaeum» ha ottenuto valutazioni di eccellenza fra le pubblicazioni del suo campo da parte delle principali agenzie mondiali di ranking.

- **Arts & Humanities Citation Index di WoS (Web of Science)**, che la include nel ristretto novero delle pubblicazioni più importanti del settore, sulla base di valutazioni qualitative e quantitative costantemente aggiornate.
- **ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)**, INT1 («International publications with high visibility and influence among researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the world»).
- **MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals)**, con l'indice di diffusione più alto (11,0).
- **ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca)**, classe A nelle liste delle riviste ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale per l'area 10, Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, per l'area 11, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (C5), e per l'area 12, Scienze giuridiche.

Inoltre «Athenaeum» è presente nei database:

L'Année Philologique

DIALNET

IBZ Online

Linguistic Bibliography

Modern Language Association Database (MLA)

Scopus - Arts & Humanities

Le quote d'abbonamento per il 2021 sono così fissate:

ITALIA: € 60,00 per i privati; € 110,00 per Enti e Istituzioni

EUROPA: € 140,00 + spese postali

RESTO DEL MONDO: € 160,00 + spese postali.

Gli abbonamenti coprono l'intera annata e si intendono tacitamente rinnovati se non disdetti entro il novembre dell'anno in corso.

I versamenti vanno effettuati sul c/c postale 98017668 intestato a «New Press Edizioni Srl», Via della Traversa 22 - 22074 LOMAZZO (CO), o tramite bonifico bancario su CREDITO VALTELLINESE sede di Como, IBAN: IT 40Y 05216 10900 00000008037, BIC: BPCVIT2S, specificando come causale «Rivista Athenaeum rinnovo 2021».

I libri per recensione devono essere inviati a «Rivista Athenaeum», Università, Strada Nuova 65 - 27100 PAVIA

Pagina web della Rivista: <http://athenaeum.unipv.it>

La Rivista «Athenaeum» è distribuita in tutto il mondo in formato elettronico da **ProQuest Information and Learning Company**, che rende disponibili i fascicoli dopo 5 anni dalla pubblicazione.

Periodicals Index Online: http://www.proquest.com/products-services/periodicals_index.html